

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 17231/2026
Roma, lì, 13/05/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

FRANCESCO CENTOFANTI - Presidente -
SILVIA MATTEI - Relatore -
MASSIMILIANO MICALI
VINCENZO GALATI
FULVIO FILOCAMO

Sent. n. sez. 908/2026
CC - 05/03/2026
R.G.N. 40491/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:



avverso l'ordinanza del 23/10/2025 del Tribunale di sorveglianza di Milano

udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza proposta da [REDACTED] volta ad ottenere il differimento della pena ex artt. 146 o 147 cod. pen., anche nelle forme della detenzione domiciliare, in ragione delle condizioni cliniche della detenuta, affetta da carcinoma mammario in trattamento chemioterapico e radioterapico, e delle condizioni di salute dell'ultimo figlio minore, nato il 19.5.2025, che soffrirebbe di problemi respiratori che richiedono un costante monitoraggio con eventuale utilizzo di strumentazione meccanica in caso di crisi respiratoria.

Osservava che dalla relazione sanitaria della Casa di reclusione, relativamente alle condizioni di salute della detenuta, si evinceva che era terminato il ciclo di chemioterapia, che, a breve, ella avrebbe iniziato il ciclo di radioterapia della durata di una settimana, che subito dopo, avrebbe iniziato la terapia sottocutanea trisettimanale; che, al momento, era in discrete condizioni di salute, non necessitava di assistenza continua e che erano stati

Firmato Da: SILVIA MATTEI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5b52416fa5c0c8a - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: FRANCESCO CENTOFANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 65799c5b1c2e844c



effettuati anche gli interventi e gli accertamenti necessari dopo l'episodio trombotico che l'aveva colpita.

Quanto al minore, riferiva che era stato dimesso l'8.9.2025 con parametri vitali stabili e adeguati, in buone condizioni generali, mantenendo il monitoraggio cardiopolmonare con attrezzatura consegnata alla madre, istruita sull'utilizzo. Sulla base di tali elementi, quindi, riteneva insussistenti i presupposti di grave infermità fisica per il differimento obbligatorio o facoltativo della pena in quanto le condizioni cliniche della ricorrente non presentavano fenomeni acuti, erano stabili e discrete, non veniva evidenziato pericolo di vita o particolari problematiche che potessero determinare la incompatibilità con il regime carcerario.

Rilevava, inoltre, la sussistenza di una assoluta pericolosità sociale nonché il pericolo di reiterazione dei reati e il pericolo di fuga, desumibili dal certificato penale dal quale si evinceva che la donna ha riportato plurime condanne per reati contro il patrimonio e contro la persona, arrivando a cumulare 28 anni di pena da espiare per reati commessi nonostante i numerosi figli in tenera età ed anche portando seco i minori durante la commissione del crimine. Non sussistevano, quindi, neanche i presupposti per l'applicazione dell'art 147 cod. pen. in considerazione della pericolosità sociale di assoluto rilievo.

Riteneva, inoltre, inapplicabile la disciplina previgente di cui all'art. 146 cod. pen. e osservava che, comunque, anche in base a detta disposizione non poteva essere concesso il differimento della pena in considerazione dell'elevatissimo pericolo di recidiva e di fuga che avrebbero, comunque, comportato la necessità che la detenuta scontasse la pena presso un ICAM. Affermava, in proposito, che ove non sussista la condizione per il differimento obbligatorio ex art. 146 cod. pen. nella forma della detenzione domiciliare ex art. 47- *ter* comma 1-*ter* ord. pen. a causa dell'inidoneità del domicilio, in presenza di un concreto pericolo di fuga è applicabile la detenzione domiciliare speciale ex art. 47- *quinqies* comma 1-*bis* ord. pen. da eseguirsi presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

Riferiva, infine, che il minore è attualmente presso la madre nella casa di reclusione di Bollate, adeguatamente monitorato.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa della ricorrente articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Denuncia che il provvedimento è stato assunto in violazione di legge, avendo il Tribunale di sorveglianza di Milano ritenuto inapplicabile alla ricorrente il disposto dell'art. 146, comma 2, cod. pen., in quanto abrogato dal decreto-legge n. 48 del 2025. Osserva che, essendo, quella introdotta, una norma meno favorevole al reo ed avendo la disposizione natura di norma sostanziale, non è applicabile al caso di specie, nel quale i reati le cui pene sono oggi in esecuzione, sono stati commessi prima dell'entrata in vigore della norma citata. Evidenzia, inoltre, che le condizioni cliniche della ricorrente, affetta da carcinoma mammario in trattamento chemioterapico, non sono compatibili con lo stato di detenzione. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza e, per l'effetto, la concessione alla ricorrente del differimento obbligatorio della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare.



3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha osservato che «quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen. nei confronti di madre con prole di età inferiore a un anno, si potrà applicare la detenzione domiciliare "umanitaria" ex art. 47- *ter*, comma 1- *ter*, in tutti i casi in cui il domicilio della condannata (socialmente pericolosa) risulti idoneo; mentre, nei diversi casi di inidoneità del domicilio, soccorrerà la detenzione domiciliare speciale ex art. 47- *quinqüies* da eseguirsi presso un istituto a custodia attenuata, sussistendo "un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga". In presenza del concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, non contestato dalla ricorrente, il Tribunale ha rigettato l'istanza, dando atto che la donna è detenuta in un istituto a custodia attenuata, soluzione rispetto alla quale la modifica normativa è irrilevante (ed infatti il precedente giurisprudenziale è anteriore ad essa)».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Deve premettersi che il sistema dell'esecuzione penale relativo ai detenuti che siano genitori di figli minori prevede una serie di disposizioni volte a tutelare il superiore interesse del minore in tenera età «ad instaurare un rapporto quanto più possibile "normale" con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fase nevralgica del suo sviluppo», interesse che, malgrado il suo elevato rango, non forma oggetto di protezione assoluta, tale da sottrarlo ad ogni possibile bilanciamento con esigenze contrapposte, pure di rilievo costituzionale, quale quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla commissione di reati (Corte Cost. sent. n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009).

Prima disposizione che viene in considerazione è quella dettata dall'art. 146, comma 1, n. 2 cod. pen., il quale prevede(va) il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena nei confronti di madre di prole di età inferiore ad anni uno.

L'art. 147, comma 1, n. 3 cod. pen., prevede(va) il rinvio facoltativo dell'esecuzione nei confronti di madre di prole di età inferiore ad anni tre.

In entrambi i casi, l'art. 47- *ter*, comma 1- *ter* legge n. 354 del 1975, introdotto dall'art. 4 legge n. 165 del 1998, dispone che, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 146 e 147 cod. pen., il Tribunale di sorveglianza può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1 (anni quattro), stabilendo il termine di durata di tale applicazione. Ciò al fine di contemperare le esigenze di tutela del condannato con quelle della collettività.



La legge n. 40 del 2001 ha introdotto l'art. 47- *quinquies* Ord. pen., prevedendo casi di detenzione domiciliare speciale nei confronti di madri di prole di età inferiore agli anni dieci, qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art. 47-*ter* del 2011, se non sussiste concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, dopo l'espiazione di almeno 1/3 della pena o di 15 anni nel caso di ergastolo.

L'art. 3 della legge n. 62 del 2011 ha introdotto il comma 1-*bis* dell'art. 47-*quinquies*, il quale dispone che l'espiazione della pena prevista per accedere alla detenzione domiciliare possa avvenire anche presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri o, se non sussiste un concreto pericolo di fuga o di commissione di ulteriori delitti, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza. Tale possibilità, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 2017, è stata estesa anche alle madri condannate per i reati di cui all'art. 4-bis ord. pen.

Con la legge n. 48 del 2025 (c.d. decreto sicurezza), infine, è stato abrogato l'art. 146, comma 1, n. 2 cod. pen., con la conseguenza che, allo stato, in presenza di prole di età inferiore agli anni uno, il rinvio non è più obbligatorio, ma facoltativo, essendo stata spostata la relativa previsione nell'art. 147 cod. pen.

4. Tanto premesso, si osserva che la ricorrente censura l'ordinanza impugnata per avere ritenuto inapplicabile il disposto dell'art. 146, comma 1, n. 2 cod. pen., per effetto dell'entrata in vigore del menzionato decreto sicurezza, nonostante la disposizione invocata abbia carattere di norma sostanziale e soggiaccia, quindi, al disposto dell'art. 2, comma 4 cod. pen. Sottolinea che la novella, disponendo al comma 5 che la pena non possa essere differita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni, se dal pericolo derivi una situazione di pericolo di eccezionale rilevanza di commissione di ulteriori delitti, introduce un trattamento peggiorativo, con la conseguenza che, qualora le condanne da eseguire siano divenute esecutive prima dell'entrata in vigore della disposizione, deve trovare applicazione la normativa previgente in quanto più favorevole al reo.

Sul punto, deve osservarsi che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 32 del 2020, ha espresso principi applicabili anche in questa sede, allorché ha ritenuto illegittima per contrasto con l'art. 25 Cost. l'applicazione retroattiva di disposizioni che hanno «un effetto di trasformazione della pena inflitta e della sua concreta incidenza sulla libertà personale in senso peggiorativo rispetto al quadro normativo vigente al momento del reato». In tali casi, la successione di norme determina l'effetto di rendere applicabile una pena che è



sostanzialmente *aliud* rispetto a quella stabilita al momento del fatto-reato, con la conseguenza che vengono in rilievo le ragioni che giustificano il divieto di applicazione retroattiva delle leggi che aggravano il trattamento sanzionatorio previsto per il reato. In tali ipotesi, quindi, occorre verificare se la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del fatto, bensì una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato. Ciò si verifica quando, al momento del fatto, fosse prevista una pena da eseguirsi al di fuori del carcere che, per effetto di una novella normativa, diventi, invece, da eseguirsi dentro il carcere, pur mantenendo immutato il proprio *nomen juris*. In tali casi, la pena da scontare diventa, effettivamente, qualitativamente diversa da quella prevista al momento della commissione del reato con la conseguenza che deve trovare applicazione il principio della irretroattività della norma sfavorevole. La Corte Costituzionale, pertanto, proprio con riferimento agli effetti prodotti dalla disposizione sul regime di accesso alle misure alternative alla detenzione di cui al Titolo I, Capo VI della legge n. 354 del 1975 ha osservato che si tratta di «misure di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità della pena [...] e che per ciò stesso modificano il grado di privazione della libertà personale imposto al detenuto».

Ebbene, questa Corte, con recente pronuncia (Sez. 1, n. 3547 del 04/12/2025) cui si intende dare continuità, ha ritenuto che questi principi debbano trovare applicazione anche quando la *ratio* delle norme si giustifichi in ragione dell'esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta con almeno uno dei due genitori, finalità, questa, che costituisce un beneficio del quale è titolare il soggetto condannato. Ne consegue che, anche nel caso in esame, nel quale i reati sono stati commessi e le pene inflitte prima della modifica normativa introdotta dal c.d. decreto sicurezza, debba trovare applicazione l'art. 146 cod. pen. nella precedente formulazione in quanto più favorevole al reo.

5. Nel caso in esame, tuttavia, viene in considerazione un profilo peculiare costituito dalla eccezionale pericolosità della ricorrente, chiaramente argomentata nell'ordinanza impugnata, nella quale si sottolinea che la capacità criminale e, quindi, la pericolosità sociale della [REDACTED] è desumibile sia dall'esame del certificato penale, che annovera numerosi reati contro il patrimonio, taluni anche connotati da gravità (rapine), posti in essere senza soluzione di continuità sin da quando la ricorrente era minore di età (sino a maturare una pena da espiare di anni 28, mesi 5 e gg. 18 di reclusione), sia dai carichi pendenti che confermano l'attualità della



pericolosità sociale, sia dalle modalità delle condotte, poste in essere anche portando al seguito un proprio figlio minore. In considerazione di tale eccezionale pericolosità nonché del concreto pericolo di fuga desunto dal fatto che la ricorrente ha riferimenti in Croazia dove si è recata durante la gravidanza, omettendo anche di sottoporsi ai controlli a tutela della salute propria e del feto, il Tribunale ha ritenuto che il domicilio indicato sia inidoneo a fronteggiare il grave pericolo di recidiva. Per tale motivo, ha ritenuto applicabile il disposto dell'art. 47-*quinqüies* Ord. pen. che, nel caso di pericolo di fuga o di grave rischio di recidiva, prevede la possibilità di espiare la pena presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

In tal modo, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio espresso da questa Corte con la sentenza della Sez. 1, n. 2358 del 12/10/2023, dep. 2024, Rv. 285616-01, la quale, nella vigenza dell'art. 146 cod. pen. precedente formulazione, ha ritenuto che in base al tenore testuale dell'art. 47-*quinqüies*, tale disposizione va applicata proprio "quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 47- *ter*". In particolare, la menzionata pronuncia ha affermato che «[...]si ritiene possibile ravvisare un collegamento tra le disposizioni di cui agli artt. 146 e 147 cod. pen. e quella di cui all'art. 47-*quinqüies* Ord. pen., che è, invero, rappresentato dalla norma-ponte dell'art. 47-*ter*, commi 1 e 1-*ter*, Ord. pen. Con ciò si vuol dire che, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen. nei confronti di madre con prole di età inferiore a un anno, si potrà applicare la detenzione domiciliare "umanitaria" ex art. 47-*ter*, comma 1-*ter*, in tutti i casi in cui il domicilio della condannata (socialmente pericolosa) risulti idoneo; mentre, nei diversi casi di inidoneità del domicilio, soccorrerà la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-*quinqüies* da eseguirsi presso un istituto a custodia attenuata, sussistendo "un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga"».

Nel caso in esame, il giudizio di inidoneità del domicilio della ricorrente costituisce un giudizio di fatto, non contraddetto da nessun elemento contrario prospettato in ricorso, sicché la soluzione cui è approdato il Tribunale di sorveglianza giunge a contemperare efficacemente le esigenze di tutela della collettività sociale con l'interesse del minore a vedersi assicurate la cura e l'assistenza del genitore.

Da quanto esposto consegue che, pur a prescindere dalla modifica normativa, nessun trattamento deteriore è derivato alla condannata dall'applicazione del collocamento in ICAM secondo quanto si deduce dalla stessa ordinanza impugnata (pag.1).

6. Solo per completezza, deve aggiungersi che la difesa della ricorrente



argomenta la richiesta di differimento ex art. 146, comma 1 n. 2 cod. pen., anche facendo riferimento al quadro clinico della ricorrente, “condizione di evidente incompatibilità con qualsivoglia regime carcerario”. Sul punto, si osserva che la censura è generica. Il Tribunale di Sorveglianza ha esaminato la condizione clinica della detenuta, osservando che le relazioni redatte dalla Direzione Sanitaria della Casa di Reclusione riferiscono che non sono presenti fenomeni acuti, le condizioni cliniche generali sono stabili e discrete, non viene evidenziato pericolo di vita o particolari problematiche che possano determinare l’incompatibilità con il regime detentivo. Ha ritenuto non necessario disporre perizia in quanto le relazioni sanitarie sono chiare ed esaustive e che anche quelle redatte dal consulente tecnico di parte convergono sulla diagnosi di neoplasia, che è stata trattata con cicli di chemioterapia, seguiti da cicli di radioterapia, secondo lo stesso protocollo che sarebbe stato seguito in regime di detenzione domiciliare. Ha riferito che le condizioni cliniche sono note all’Istituto, costantemente monitorate, stabili, curabili in ambiente carcerario e non viene evidenziata la necessità di costanti e continui contatti con presidi sanitari esterni.

La difesa della ricorrente non ha contestato né si è, comunque, confrontato con tali argomenti, limitandosi ad affermare la evidenza della incompatibilità del regime detentivo con la condizione clinica. Si tratta, tuttavia, di mera asserzione, generica, non argomentata e inidonea a inficiare l’apparato argomentativo del Tribunale di sorveglianza. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 05/03/2026

Il Consigliere estensore
SILVIA MATTEI

Il Presidente
FRANCESCO CENTOFANTI

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

